



Roma, 15 aprile 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N. 66**

**Oggetto - Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024 dell'Agenzia delle Entrate - Chiarimenti in ordine al D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024- "Decreto Adempimenti" -- Pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo Sport di un documento riassuntivo dei punti cardine della riforma del lavoro sportivo –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 26 – 2024

**Oggetto - Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024 dell'Agenzia delle Entrate - Chiarimenti in ordine al D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024- "Decreto Adempimenti" -- Pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo Sport di un documento riassuntivo dei punti cardine della riforma del lavoro sportivo –**

1 - Con la Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle norme di cui al D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024 – "Decreto Adempimenti" – recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e misure in materia di dichiarazioni fiscali, emanato in attuazione della Legge delega di riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023 e del quale è stata data notizia con la Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 42 del 15 gennaio 2024.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate detta, tra l'altro, istruzioni in ordine alla:

- 1- Semplificazione in favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA (artt. 1, 2 e 20)
- 2- Semplificazione in favore anche dei titolari di partita IVA (artt. 15, 13 e 19)
- 3- Semplificazione in favore dei sostituti d'imposta (artt. 3 e 16)
- 4- Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni (art. 11)

**In ordine al punto 1)**, con il comma 1 dell'art. 1, viene introdotta una semplificazione in materia di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata - Mod. 730 – in favore dei titolari di lavoro dipendente e assimilato e dei redditi di pensione. Dal 2024, infatti, l'Agenzia delle Entrate rende *"disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso che possono essere confermate o modificate"*.

Le informazioni sono rese accessibili, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e di redditi di pensione, in un'apposita Sezione dell'applicativo *web* della dichiarazione precompilata, tramite l'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia.

Le informazioni confermate o modificate saranno riportate in via automatica nei campi del Mod. 730.

L'art. 2, comma 2 del Decreto prevede che da quest'anno possono presentare la dichiarazione precompilata tutti i contribuenti non titolari di partita IVA, con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati quali, ad esempio, i redditi di capitali.

A partire dal 2024 i soggetti che presentano il Mod. 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono richiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'eventuale imposta a credito o effettuare il pagamento dell'imposta dovuta direttamente con Mod. F 24, nel termine del 30 giugno.

**In ordine al punto 2)**, l'art. 15 del Decreto dispone, al comma 1, una progressiva eliminazione dai modelli di dichiarazione redditi, IRAP e IVA, delle informazioni non ritenute rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte, acquisibili dall'Agenzia tramite le banche dati di cui dispone.

Non è più richiesto nel Quadro RU l'indicazione nella Sezione I di alcuni crediti d'imposta non automatici, concessi da Amministrazioni Pubbliche diverse dall'Agenzia delle Entrate, che trasmettono alla stessa Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, fruibili in compensazioni orizzontali.

L'art. 13 stabilisce un principio applicabile a tutti i crediti d'imposta. A partire dalle dichiarazioni riferite al 2023, il mancato riporto nelle dichiarazioni delle informazioni relative ai crediti d'imposta non comporta la decadenza dal beneficio sempre che i crediti siano spettanti, fermo restando il monitoraggio degli aiuti di Stato o dei *minimis*.

**In ordine al punto 3)**, l'art. 3 del Decreto prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfetario ovvero in regime fiscale di vantaggio, non devono più rilasciare la certificazione unica – CU – attestante l'ammontare dei compensi

corrisposti, delle ritenute effettuate, delle detrazioni d'imposta e dei contributi previdenziali e assistenziali, né provvedere alla consegna agli interessati e alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate della medesima CU.

**In ordine al punto 4)**, la Circolare chiarisce la portata delle norme intervenute con l'art. 11 del Decreto e con l'art. 38 del D. Lgs. n. 13/2024.

A tale riguardo, viene pubblicata nella Circolare n. 8/E una tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle dichiarazioni che di seguito si ripropone

| Periodi d'imposta  | <u>Dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi</u>   |  | Dichiarazione dei sostituti –<br>Mod. 770               |
|--|--|--|---|
|  | Persone fisiche/<br>Società e associazioni /<br>art. 5 TUIR  | / Soggetti IRES  |   |
| Periodo d'imposta<br>In corso al<br>31 dicembre 2023                 | -in via telematica, dal 1°<br>maggio al 15/10/2024<br><br>-se presentata da persone<br>fisiche tramite ufficio di<br>Poste italiane S.p.A. dal<br>1° maggio al 1° luglio<br>2024                                     | in via telematica:<br>-entro il 15 ottobre 2024<br>per i soggetti con periodo<br>d'imposta coincidente con<br>l'anno solare;<br>-entro il giorno 15 del 10°<br>mese successivo a quello<br>di chiusura del periodo<br>d'imposta, per i soggetti<br>con periodo d'imposta non<br>coincidente con l'anno solare                | - entro il 31 ottobre 2024                              |
| Periodo d'imposta<br>In corso al 31<br>Dicembre 2024                 | -in via telematica dal 15<br>aprile al 30 settembre<br>2025<br><br>-se presentata da persone<br>fisiche tramite ufficio di<br>Poste Italiane S.p.A., dal<br>15 aprile al 30 giugno 2025                              | in via telematica:<br>-per i soggetti con periodo<br>d'imposta coincidente con<br>l'anno solare, dal 15 aprile<br>al 30 settembre 2025<br>-per i soggetti con periodo<br>d'imposta non coincidente<br>con l'anno solare, entro<br>L'ultimo giorno del 9° mese<br>successivo a quello di<br>chiusura del periodo<br>d'imposta | - dal 15 aprile al 31<br>ottobre 2025                   |
| Periodo d'imposta<br>In corso al 31<br>dicembre 2025 e<br>successivi | -in via telematica, dal 1°<br>aprile al 30 settembre<br>dell'anno successivo<br>- se presentata da persone<br>fisiche tramite un ufficio di<br>Poste italiane, dal 1°<br>aprile al 30 giugno<br>dell'anno successivo | -per i soggetti con periodo<br>d'imposta coincidente con<br>l'anno solare, dal 1° aprile<br>al 30 settembre dell'anno<br>successivo<br>-per i soggetti con periodo<br>d'imposta non coincidente<br>con l'anno solare. Entro<br>l'ultimo giorno del 9° mese<br>successivo a quello di<br>chiusura del periodo<br>d'imposta    | -dal 1° aprile al 31<br>ottobre dell'anno<br>successivo |

Nella Circolare n. 8/E, al punto 4, è espressamente precisato che *“Considerato che le nuove norme entrano in vigore per la generalità dei contribuenti dal 2 maggio 2024, il legislatore con il comma 2 dell’art. 11 del “Decreto Adempimenti, ha stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidenti con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti”*.

A titolo esemplificativo, viene precisato che *una società di capitali (o altri soggetti come le ASD) con periodo d’imposta 1° luglio 2022-30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024 in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, come previsto dalla previgente disciplina.*

In definitiva, i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare – ad es. 1° luglio – 30 giugno – saranno tenuti a presentare le dichiarazioni come segue:

Per l’esercizio 1°luglio 2022-30 giugno 2023, **entro il 31 maggio 2024**; per l’esercizio 1° luglio 2023-30 giugno 2024, **entro il 15 aprile 2025**; per l’esercizio 1°luglio 2024-30 giugno 2025, **entro il 31 marzo 2026** e per l’esercizio 1° luglio 2025-30 giugno 2026 e successivi entro il **31 marzo 2027** e successivi.

**2** - Si segnala che sul sito del Dipartimento per lo Sport sono stati riassunti in un documento realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per lo Sport e i Giovani, i punti cardine della riforma del lavoro sportivo.

Il documento illustra, tra l’altro, il lavoro subordinato nello sport, le *cococo* nell’ambito dilettantistico, l’assicurazione contro gli infortuni, i controlli sanitari, gli adempimenti obbligatori per i committenti nel dilettantismo e domande e risposte.